

Foglio Informativo

FINANZIAMENTO “BENI STRUMENTALI (Nuova Sabatini)”

RISERVATO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BdM BANCA S.p.A. - GRUPPO MEDIOCREDITO CENTRALE

Sede legale e Direzione Generale in Corso Cavour, 19 - 70122 BARI (Italy) - Cod. Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Bari n. 00254030729 - Società partecipante al GRUPPO IVA MCC - Partita IVA 16868201001- Cap. Soc. € 622.303.241,00 int. vers. - REA 105047 - Cod. ABI 5424 - Albo Az. Cr. n. 4616 - Cod. BIC BPBAIT3B.

Società facente parte del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale, iscritto al n. 10680 dell'Albo dei Gruppi Bancari e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.A. La Banca è iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia, è autorizzata per le operazioni valutarie e in cambi ed è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Tel: 080 5274 111 - Fax: 080 5274 751 - Sito web: www.bdmбанка.it- Info: info@bdmбанка.it.

IN CASO DI OFFERTA “FUORI SEDE”

Da compilare a cura dei “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”, del personale di “Società convenzionate” e del personale del “nostro Istituto”, solo in caso di offerta fuori dai locali della società di appartenenza.

DATI DELLA SOCIETÀ CONVENZIONATA (*compresi gli estremi dell’iscrizione in Albi o Elenchi*)

NOME E COGNOME, INDIRIZZO, TELEFONO, E-MAIL DEL SOGGETTO INCARICATO CHE CONSEGNA AL CLIENTE COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL’AVVISO “TABELLA TASSI USURA” CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO.

QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO

NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI È STATA CONSEGNA TA COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL’AVVISO “TABELLA TASSI USURA” CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO.

IL SOTTOSCRITTO DICHIA RA DI AVER RICEVUTO DAL SOGGETTO SOPRAINDICATO, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL’AVVISO “TABELLA TASSI USURA” CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO.

(DATA)

(FIRMA)

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

CHE COS' È IL FINANZIAMENTO "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)"

Premessa

Il finanziamento "Beni Strumentali (Nuova Sabatini)" è un finanziamento rateale a medio lungo termine concesso dalla Banca in adesione alla convenzione sottoscritta da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) con il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE, ridenominato - dal 04/11/2022 - da "Ministero dello Sviluppo economico" a "Ministero delle imprese e del made in Italy", in breve e d'ora innanzi MIMIT) e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) il 14 febbraio 2014 (di seguito "Convenzione"), come integrata e modificata con gli aggiornamenti tecnici e gli Addendum introdotti intervenuti successivamente.

Su tale finanziamento, che supporta micro, piccole e medie imprese (PMI) impegnate a realizzare programmi di investimento negli ambiti previsti dalla Convenzione (investimenti cd. "ordinari", investimenti cd. "4.0" e investimenti cd. "green"), il MIMIT riconosce alle imprese beneficiarie lo strumento agevolativo della "Nuova Sabatini" (di cui all'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69), un contributo in conto impianti, in più quote annuali o in un'unica soluzione (a seconda delle istruzioni normative tempo per tempo vigenti), diretto a ridurre il costo dell'operazione finanziaria. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia (FdG) per le PMI ex L.662/96 e alla concessione del contributo "Nuova Sabatini" del MIMIT.

Caratteristiche del finanziamento "Beni Strumentali (Nuova Sabatini)"

Trattasi di un finanziamento rateale, erogato dalla Banca con propria provvista, a tasso fisso o variabile (con piano di ammortamento alla francese e rate mensili o trimestrali), con importo finanziabile - correlato sino al 100% dell'investimento (IVA esclusa) - compreso tra € 20.000,00 (minimo) ed € 4.000.000,00 (massimo). La durata del finanziamento varia da 2 sino a 5 anni, incluso l'eventuale pre-ammortamento (anche di carattere tecnico, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di allineamento coincidente con la scadenza della prima rata) della durata massima di 12 mesi (intercorrente tra la data di erogazione e la data di decorrenza della prima rata di ammortamento) durante il quale il cliente rimborsa solo interessi.

Il finanziamento è assistito dalla garanzia del FdG per le PMI ex L. 662/96 fino alla misura massima prevista dalla normativa (80% dell'ammontare del finanziamento) nonché da contributo concesso dal MIMIT pari all'ammontare degli interessi calcolati sulla base di un piano di ammortamento convenzionale della durata di 5 anni (al tasso del 2,75% annuo se si tratta di investimenti cd. "ordinari", del 3,575% per investimenti cd. "4.0" e, in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023, per investimenti cd. "green"). Tale contributo è incrementato (al 5% in favore di micro e piccole imprese; al 3,575% per le medie imprese) in presenza di specifiche condizioni (dettagliate di seguito) e per le PMI impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento negli ambiti previsti dalla Convenzione.

Finalità

Il finanziamento è diretto a sostenere:

- acquisti di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali di impresa, nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, nonché di software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale (investimenti ordinari);

- acquisti di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati 6/A e 6/B della Circolare Direttoriale vigente per la misura (investimenti 4.0);

- acquisti di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e/o dei processi produttivi (investimenti green).

Gli investimenti devono essere destinati:

- alla creazione di un nuovo stabilimento
- all'ampliamento di uno stabilimento esistente
- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi
- alla trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente
- all'acquisizione degli attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni
 - o lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato
 - o gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente
 - o l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Soggetti finanziabili

Il contributo è rivolto ad aziende con sede in Italia (anche residenti in un Paese estero purché provvedano all'apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento), con requisiti di PMI secondo la definizione dell'Unione Europea (cfr. Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2013 relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese), appartenenti a qualsiasi settore di attività economica, ad eccezione delle attività finanziarie e assicurative e delle attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, e che alla data di presentazione della domanda:

- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare "imprese in difficoltà" così come individuate dai regolamenti UE del settore di riferimento.

Erogazione del finanziamento

L'erogazione della somma mutuata avviene in un'unica soluzione.

Per maggiori informazioni sulle imprese ammesse al finanziamento, sugli investimenti ammissibili e la normativa di riferimento si rimanda al sito Beni strumentali - Nuova Sabatini (mimit.gov.it).

Garanzie

La garanzia del Fondo di Garanzia PMI ex L. 662/96 viene concessa con priorità di accesso e modalità di concessione secondo quanto previsto dalle Disposizioni Operative del Fondo, vigenti tempo per tempo, nella misura massima dell'80% dell'ammontare dell'operazione. Sono ammissibili anche gli interventi di Confidi: per le condizioni di rilascio e per i costi eventualmente connessi (da comunicare obbligatoriamente alla Banca in tempo utile in modo da includerli nel calcolo del TAEG) è necessario rivolgersi direttamente al Confidi di competenza.

Inoltre, la Banca può richiedere, in funzione di valutazioni di merito creditizio, ulteriori garanzie nonché vincoli o specifiche cautele.

Sulle operazioni garantite dal Fondo non è possibile acquisire pegno su denaro o su valori mobiliari.

Ulteriori dettagli sul Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96, sono contenuti nella documentazione disponibile sul sito internet dedicato: www.fondidigaranzia.it

Finanziamento "Beni Strumentali (Nuova Sabatini)" per il Sostegno alla capitalizzazione delle PMI – D.M. 19 gennaio 2024, n. 43

Il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 43 del 19 gennaio 2024 (c.d. "**decreto Capitalizzazione**"), recante il "*Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese (PMI) che intendono realizzare un programma di investimento*", definisce le specifiche modalità di incentivazione dei processi di capitalizzazione delle PMI tramite l'incremento del contributo concesso alle imprese ai sensi della "Nuova Sabatini", prevedendo, per tale casistica, una nuova misura e nuove risorse al fine di sostenere la capitalizzazione delle predette imprese.

Si riportano di seguito le principali caratteristiche della misura.

Soggetti finanziabili

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo "Soggetti finanziabili" e dei seguenti ulteriori requisiti:

- sono costituite in forma di società di capitali;
- non annoverano tra gli amministratori o i soci, persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.p.p., per il reato di cui all'art. 2632 c.c. (formazione fittizia del capitale);
- sono impegnate in un processo di capitalizzazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto Capitalizzazione.

Non possono beneficiare delle agevolazioni le PMI nei confronti delle quali sia stata verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

Finalità

Il finanziamento è diretto a sostenere gli stessi investimenti concessi ai sensi delle disposizioni ordinarie della Nuova Sabatini, con l'unica particolarità di rivolgersi alle PMI impegnate in un processo di capitalizzazione finalizzato alla copertura del programma d'investimento ammissibile agli ambiti previsti dalla Convenzione.

Per poter accedere all'agevolazione, entro la data di presentazione della domanda, l'impresa deve avere deliberato un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30% dell'importo del finanziamento agevolato.

L'aumento di capitale – che deve essere sottoscritto e versato per almeno il 25% (oltre all'intero importo del sovrapprezzo delle azioni, se previsto) entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo - può essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare dalla delibera adottata dall'impresa come "versamento in conto aumento capitale".

A pena della revoca del contributo, il versamento della restante parte dell'aumento di capitale deve risultare effettuato dall'impresa entro e non oltre la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo, in misura almeno proporzionale alle quote del contributo richiesto e secondo quanto espressamente previsto dal provvedimento di concessione delle agevolazioni, a meno che sia prevista l'erogazione del contributo in un'unica soluzione; in tale caso l'aumento di capitale sociale deve risultare interamente sottoscritto e versato prima della trasmissione della richiesta di erogazione del contributo.

L'aumento di capitale dovrà essere interamente versato - comunque entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo – qualora sia effettuato dall'unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata l'impresa, ai sensi articoli 2481-bis e 2463-bis del codice civile.

Le modalità per poter accedere ai contributi, i termini di apertura dello sportello per la presentazione delle istanze, nonché gli schemi di domanda di agevolazione con l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare, sono stati definiti con provvedimento n. 1115 della Direzione generale per gli incentivi del Ministero pubblicato, sul sito dello stesso Ministero (www.mimit.gov.it), il 22 luglio 2024, che integra e modifica - per gli aspetti relativi al sostegno alla capitalizzazione delle PMI - la precedente Circolare Direttoriale sulla misura.

Le disposizioni si applicano alle domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024.

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Ove per la determinazione del tasso di interesse la Banca utilizzi il valore di un indice di riferimento, da sommare ad un certo spread, occorre tener presente l'eventuale previsione di un tasso minimo (cosiddetto "floor"). In tal caso il tasso fisso da applicare al finanziamento non potrà essere inferiore al tasso minimo stabilito, anche nell'ipotesi in cui il valore dell'indice di riferimento, maggiorato dello spread, risultasse inferiore al predetto tasso minimo.

Mutuo a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più indici di riferimento fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto a tasso variabile con "floor": la Banca ha previsto l'inserimento di un tasso minimo di rimborso (cosiddetto "floor"). Questo significa che il tasso applicato non potrà essere inferiore al tasso minimo stabilito contrattualmente, anche nell'ipotesi in cui il valore dell'indice di riferimento, maggiorato dello spread, risultasse inferiore al predetto tasso minimo.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Avvertenza

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima se a favore del Cliente, ovvero massima se a favore della Banca, e sono valide sino a nuovo avviso.

Ai finanziamenti di durata diversa da quelle specificate nel presente foglio informativo si applicano le condizioni relative ai finanziamenti di durata superiore (ad esempio, per un mutuo di 3 anni si fa riferimento alle condizioni previste per il corrispondente mutuo della durata di 5 anni).

In ogni caso le singole operazioni tengono conto della normativa tempo per tempo vigente, in particolare in materia di usura.

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI “Beni Strumentali (Nuova Sabatini)”

TASSO FISSO

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

in caso di esenzione dalla commissione per la concessione della garanzia da parte del Fondo – L. 662/96

13,72 %

⁽¹⁾ TAEG calcolato al tasso di interesse del 11,90 % (Indice di riferimento IRS a 5 anni del 28/03/2025 pari a 2,40 % maggiorato di uno spread pari a 9,50 %) e relativo ad un finanziamento stipulato con contratto in atto unico (ossia con erogazione dell'intero capitale mutuato in unica soluzione) avente le seguenti caratteristiche: importo finanziato di € 500.000,00, durata di 5 anni, spese di istruttoria pari a 2,00 % dell'importo finanziato, spese di incasso rata mensile pari a € 5,00, imposta sostitutiva pari a 0,25 %, spese annuali di invio del documento di sintesi in modalità cartacea di € 1,60.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

in caso di applicazione della commissione per la concessione della garanzia da parte del Fondo – L. 662/96

14,13 %

⁽²⁾ TAEG calcolato al tasso di interesse del **11,90 %** (Indice di riferimento IRS a 5 anni del 28/03/2025 pari a 2,40 % maggiorato di uno spread pari a 9,50 %) e relativo ad un finanziamento stipulato con contratto in atto unico (ossia con erogazione dell'intero capitale mutuato in unica soluzione) avente le seguenti caratteristiche: importo finanziato di € 500.000,00, durata di 5 anni, spese di istruttoria pari a 2,00 % dell'importo finanziato, spese di incasso rata mensile pari a € 5,00, commissione per la concessione della garanzia da parte del Fondo pari all'1% dell'importo garantito (a sua volta pari all'80% dell'importo finanziato), imposta sostitutiva pari a 0,25 %, spese annuali di invio del documento di sintesi in modalità cartacea di € 1,60.

VOCI		COSTI
IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE		minimo: 20.000,00 € massimo: 4.000.000,00 €
DURATA ammortamento (anni)		fino a 5 anni
TASSI	TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO (*)	INDICE DI RIFERIMENTO + SPREAD (TASSO MINIMO: spread dell'operazione)
	INDICE DI RIFERIMENTO	11,90 %
	SPREAD	IRS (INTEREST RATE SWAP) EURO LETTERA di periodo (5/10 anni) dell'ultimo giorno lavorativo della settimana precedente la data di stipula del contratto di finanziamento, pubblicato dai principali info provider di finanza (es. Bloomberg e Reuters), nonché dai principali quotidiani finanziari (es. Il Sole 24 Ore), arrotondato per eccesso ai 5 centesimi superiori del secondo decimale
	TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO (tecnico e/o finanziario)	9,50 %
	TASSO DI MORA	uguale al TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO sopra riportato tasso del finanziamento maggiorato di 3 punti percentuali

N.B. Si precisa che le altre condizioni economiche sono riportate nella sezione “CONDIZIONI ECONOMICHE COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO”.

(*) Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso da quello riportato in tabella, in relazione all'andamento dell'indice al momento della stipula. **TASSO MINIMO:** spread dell'operazione.

TASSO VARIABILE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

in caso di esenzione dalla commissione per la concessione della garanzia da parte del Fondo – L. 662/96

10,47 %

⁽¹⁾ TAEG calcolato al tasso di interesse del 9,00 % (Indice di riferimento Euribor 6 mesi media del mese di febbraio 2025 pari a 2,50 % maggiorato di uno spread pari a 6,50 %) e relativo ad un finanziamento stipulato con contratto in atto unico (ossia con erogazione dell'intero capitale mutuato in unica soluzione) avente le seguenti caratteristiche: importo finanziato di € 500.000,00 durata di 5 anni, spese di istruttoria pari a 2,00 % dell'importo finanziato, spese di incasso rata mensile pari a € 5,00, imposta sostitutiva pari a 0,25 %, spese annuali di invio del documento di sintesi in modalità cartacea di € 1,60.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

in caso di applicazione della commissione per la concessione della garanzia da parte del Fondo – L. 662/96

10,86 %

⁽²⁾ TAEG calcolato al tasso di interesse del 9,00 % (Indice di riferimento Euribor 6 mesi media del mese di febbraio 2025 pari a 2,50 % maggiorato di uno spread pari a 6,50 %) e relativo ad un finanziamento stipulato con contratto in atto unico (ossia con erogazione dell'intero capitale mutuato in unica soluzione) avente le seguenti caratteristiche: importo finanziato di € 500.000,00 durata di 5 anni, spese di istruttoria pari a 2,00 % dell'importo finanziato, spese di incasso rata mensile pari a € 5,00, commissione per la concessione della garanzia da parte del Fondo pari all'1% dell'importo garantito (a sua volta pari all'80% dell'importo finanziato), imposta sostitutiva pari a 0,25 %, spese annuali di invio del documento di sintesi in modalità cartacea di € 1,60.

VOCI				COSTI
	IMPORTO MASSIMO FINANZIABILE			minimo: 20.000,00 € massimo: 4.000.000,00 €
	DURATA ammortamento (anni)			durata massima 5 anni
TASSI	TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO	INDICE DI RIFERIMENTO + SPREAD	INIZIALE (*) <i>(TASSO MINIMO: spread dell'operazione)</i>	8,90 %
			A REGIME (**) <i>(TASSO MINIMO: spread dell'operazione)</i>	9,00 %
	INDICE DI RIFERIMENTO	INIZIALE	EURIBOR 1 MESE/3 MESI/6 MESI QUOTAZIONE 360 media aritmetica del mese precedente la data di stipula del contratto di finanziamento, pubblicato dai principali info provider di finanza (es. Bloomberg e Reuters), nonché dai principali quotidiani finanziari (es. Il Sole 24 Ore), arrotondato per eccesso ai 5 centesimi superiori del secondo decimale. Per la determinazione del tasso fisso iniziale, la Banca concorda con il Cliente l'utilizzo di uno degli indici di riferimento innanzi indicati.	
		A REGIME	EURIBOR 1 MESE/3 MESI/6 MESI QUOTAZIONE 360 con aggiornamento e rideterminazione il primo giorno o anche non lavorativo del mese/trimestre/semestre di riferimento della variazione; media aritmetica dei rendimenti effettivi mensili del tasso interbancario EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) di riferimento quotazione 360 del secondo mese precedente a quello di variazione del tasso, pubblicata dai principali info provider di finanza (es. Bloomberg e Reuters), nonché dai principali quotidiani finanziari (es. Il Sole 24 Ore), arrotondato per eccesso ai 5 centesimi superiori del secondo decimale. Per la determinazione del tasso debitore nominale annuo variabile, la Banca concorda con il Cliente l'utilizzo di uno degli indici di riferimento innanzi indicati, precisando che il parametro prescelto dovrà avere una periodicità di aggiornamento e rideterminazione pari o superiore a quella di rimborso della rata. A titolo di esempio, nell'ipotesi di rimborso trimestrale della rata, potrà utilizzarsi, ai fini della determinazione del tasso debitore nominale annuo variabile, l'Euribor 3M o l'Euribor 6M.	
	SPREAD	INIZIALE	6,50 %	
		A REGIME	6,50 %	
	TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO (tecnico e/o finanziario)			uguale al TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO sopra riportato
	TASSO DI MORA			tasso del finanziamento maggiorato di 3 punti percentuali

N.B. Si precisa che le altre condizioni economiche sono riportate nella sezione "CONDIZIONI ECONOMICHE COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO".

(*) Il tasso iniziale ha una validità differente in base all'Euribor utilizzato

1) Il tasso parametrato con l'Euribor 6 mesi è valido fino al:

– 30 giugno per le stipule effettuate nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile;

2) Il tasso parametrato con l'Euribor 3 mesi è valido fino al:

- 31 marzo per le stipule effettuate nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio;
- 30 giugno per le stipule effettuate nei mesi di marzo, aprile e maggio;
- 30 settembre per le stipule effettuate nei mesi di giugno, luglio e agosto;
- 31 dicembre per le stipule effettuate nei mesi di settembre, ottobre e novembre;

3) Il tasso parametrato con l'Euribor 1 mese è valido fino all'ultimo giorno del mese relativo alla data di stipula.

Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso da quello riportato in tabella, in relazione all'andamento dell'indice al momento della stipula.

*(**) Il tasso a regime sarà aggiornato e rideterminato semestralmente (il primo giorno anche non lavorativo dei mesi di gennaio e luglio di ogni anno) sulla base dell'indice di riferimento e dei criteri sopra indicati e resterà valido per tutto il semestre di riferimento (gennaio/giugno e luglio/dicembre) - **TASSO MINIMO: spread dell'operazione.***

N.B. Trattandosi di finanziamento a tasso variabile, si specifica che il tasso di interesse e il TAEG sono riportati in via meramente esemplificativa, assumendo che il valore dell'indice di riferimento resti immutato per tutta la durata del contratto.

CONDIZIONI ECONOMICHE COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO

VOCI			COSTI		
SPESE	SPESA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	ISTRUTTORIA	2,00 % (min. € 400,00)		
	SPESA PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	GESTIONE PRATICA	Non prevista		
		INCASSO RATA	€ 5,00		
		INVIO COMUNICAZIONI	Costo per ogni comunicazione periodica	- a mezzo posta ordinaria	€ 1,60
				- on-line	€ 0,00
			Spese per invio comunicazioni <i>N.B. La spesa è pari a zero laddove la comunicazione abbia ad oggetto una “proposta di modifica unilaterale del contratto”, ai sensi del D. Lgs. n. 141 del 13.08.2010 e successive modificazioni ed integrazioni.</i>		€ 1,60 oltre alle spese postali di spedizione a mezzo raccomandata ove previsto
		SPESA DI CERTIFICAZIONE INTERESSI PASSIVI	€ 10,00		
		DIRITTI DI ACCOLLO/VOLTURA DEL MUTUO A CARICO DEL SOGGETTO ACCOLLANTE (L'importo sarà addebitato in sede di emissione prima rata)	0,25% (calcolata sull'ammontare della singola quota oggetto di accollo/voltura) con un minimo di € 250,00		
		COMMISSIONE ONNICOMPRESIVA PER ESTINZIONE ANTICIPATA (calcolata sul capitale residuo)	3,00%		
		SPESA DI SMOBILIZZO/ RECUPERO DEL CREDITO, IN CASO DI DECADENZA DEL BENEFICIO DEL TERMINE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO OVVERO IN PRESENZA DI RATE DI RIMBORSO/ AMMORTAMENTO INSOLUTE	spese di costituzione in mora		€ 10,00
	spese per ogni sollecito di pagamento effettuato		€ 3,00		
	spese di recupero a qualunque titolo sostenute, ivi comprese quelle per interventi domiciliari di esazione (per ogni € 500,00 o frazione di debito oggetto di recupero)		€ 30,00		
spese legali sostenute			recupero integrale		
PIANO DI AMMORTAMENTO	TIPO DI AMMORTAMENTO		francese o altro piano di ammortamento richiesto dal cliente e deliberato dalla Banca finanziatrice e dal Fondo di garanzia		
	TIPOLOGIA DI RATA		Costante (*)		
	PERIODICITÀ DELLE RATE		Mensile, trimestrale		

N.B. Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile per il periodo di preammortamento e all'anno commerciale per il periodo di ammortamento. Il preammortamento può essere tecnico o finanziario.

Il preammortamento tecnico è il periodo che precede l'inizio del pagamento del piano di rimborso del mutuo (cd. Piano di ammortamento) e serve ad allineare l'inizio del pagamento del piano di ammortamento al primo giorno di calendario di un mese indipendentemente dal giorno di stipula.

Gli interessi di preammortamento tecnico, a cui sono applicate le stesse condizioni economiche applicate all'ammortamento, decorrono dalla data di erogazione del finanziamento e terminano, in caso di periodicità mensile della rata, al massimo l'ultimo giorno del medesimo mese in cui avviene l'erogazione (anche se contestuale alla stipula).

Qualora il cliente scelga una periodicità della rata trimestrale il preammortamento tecnico dura sino all'ultimo giorno del trimestre in cui è avvenuta l'erogazione (ad es. se il mutuo viene erogato il 20 gennaio il preammortamento tecnico termina il 31 marzo).

Il preammortamento finanziario è quello che può essere scelto dal cliente interessato a rinviare il pagamento della prima rata completa, pur avendo ricevuto il finanziamento completo. In questo caso il cliente rimborsa rate composte di soli interessi per il periodo di preammortamento concordato tra le parti.

Gli interessi di preammortamento finanziario decorrono dalla data di erogazione del finanziamento e terminano l'ultimo giorno del mese precedente l'inizio dell'ammortamento del mutuo, inglobando il preammortamento tecnico.

Il tasso di interesse di preammortamento tecnico o finanziario è pari al tasso di interesse del finanziamento. Nel caso di finanziamenti a tasso variabile, qualora il cliente voglia usufruire di un periodo di preammortamento finanziario, il rateo di preammortamento finanziario (che regola il periodo intercorrente fra la data di erogazione del finanziamento e l'ultimo giorno del mese precedente l'inizio dell'ammortamento del mutuo) verrà regolato al valore del tasso iniziale nel periodo di validità del medesimo e al valore del tasso a regime per il restante periodo del preammortamento.

I tassi e gli indicatori sopra riportati sono comunque fissati nei limiti dei tassi soglia previsti ai fini della legge sull'usura ai sensi dei Decreti Ministeriali tempo per tempo vigenti.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca www.bdmmbanca.it.

(*) Ai sensi delle disposizioni di Banca d'Italia in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", la rata si intende costante quando "la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale":

- nel finanziamento a tasso fisso per tutta la durata del finanziamento;
- nel finanziamento a tasso variabile solo durante il periodo di vigenza del medesimo tasso di interesse (pari alla somma di indice di riferimento e spread). Pertanto, al variare del tasso di interesse cambia anche l'importo della rata; l'importo ricalcolato resterà costante sino alla nuova variazione del tasso di interesse.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del finanziamento il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

	Se acquistati attraverso la banca
Commissione "una tantum" per la concessione della garanzia da parte del Fondo - L. 662/96 (calcolata in termini percentuali sull'importo garantito dal Fondo di Garanzia)	La misura della commissione "una tantum", se dovuta, varia in funzione della tipologia di operazione garantita, della dimensione e della localizzazione dell'impresa finanziata, secondo quanto indicato nelle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia (per maggiori dettagli si consulti il sito www.fondidigaranzia.it). La commissione non supera l'1,00% dell'importo garantito.

- Imposte e Tasse:

- in assenza di opzione per l'imposta sostitutiva:

Tassazione ordinaria

Imposta di bollo (solo per finanziamenti non regolati in conto corrente), imposta di registro e tasse sulle concessioni governative, se dovute.

in conformità alle vigenti disposizioni di legge

N.B. Il recupero delle altre imposte indirette si effettua in ragione della tipologia di garanzia sul finanziamento concesso.

- in caso di specifica opzione da parte della Banca:

Imposta sostitutiva

ex articolo 17, 1° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601, così come modificato dall'articolo 12, comma 4 del Decreto Legge 23 dicembre 2013 n.145.

0,25 %

(salvo i casi in cui è applicabile la diversa aliquota)

"Piano di variazione o cessazione degli indici di riferimento" (Piano "BMR")

La Banca, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 (c.d. "Regolamento BMR", *Benchmark Regulation*) e successive modifiche e/o integrazioni, ha adottato un "Piano di variazione o cessazione degli indici di riferimento" (Piano "BMR"), nel quale sono definite le azioni da intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Il piano indica uno o più indici di riferimento alternativi a cui la Banca può ricorrere per la sostituzione degli indici di riferimento per i quali sia sospesa la fornitura, indicando i motivi per i quali tali indici sostitutivi sarebbero alternative valide. Il piano viene costantemente aggiornato rispetto all'evoluzione degli indici di riferimento ed è applicato nelle relazioni contrattuali con la clientela in caso di cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento utilizzato per la parametrizzazione dei relativi contratti finanziari, nel caso in cui questi ultimi non prevedano, ab origine, un indice di riferimento alternativo. Il piano "BMR", costantemente aggiornato, è pubblicato sul sito internet della Banca www.bdmmbanca.it al percorso <https://www.bdmmbanca.it/content/bpb/it/servizi/trasparenza.html#bmr.htm>. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 118-bis "Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento" del TUB, qualora si verificasse la variazione sostanziale o la cessazione dell'indice di riferimento la Banca comunicherà al cliente, entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, le modifiche o l'indice sostitutivo individuato ai sensi del Piano di Sostituzione periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito internet della Banca, salvo che la normativa vigente o l'Autorità di Vigilanza non dispongano diversamente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate ipotesi di cessazione o variazione sostanziale dell'Indice di Riferimento: (i) le modifiche sostanziali alla metodologia, alle formule o alle altre modalità di determinazione dell'Indice di Riferimento o che lo stesso non sia più rappresentativo del mercato sottostante; oppure (ii) l'amministratore dell'Indice di Riferimento (l'Amministratore) annunci pubblicamente di aver cessato definitivamente (o per un periodo indeterminato) o che cesserà definitivamente (o per un periodo indeterminato) di fornire l'Indice di Riferimento o che lo stesso non possa essere utilizzato e, alla relativa data, non vi sia un sostituto Amministratore che continui a fornire l'Indice di Riferimento predetto. La modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della

comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

SERVIZI ACCESSORI FACOLTATIVI DI TIPO ASSICURATIVO

La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte, pertanto, il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o di sottoscriverne una scelta liberamente sul mercato.

Nel caso in cui il cliente decida di sottoscrivere la polizza facoltativa, accessoria proposta dalla Banca, ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni dalla stipula della stessa, restando valido ed efficace il contratto di finanziamento.

Qualora il cliente decida di sottoscrivere una polizza assicurativa e richieda alla Banca un finanziamento finalizzato a pagare il premio unico anticipato della polizza, al prestito saranno applicate le condizioni economiche compatibili del mutuo principale coperto dalla polizza. Le informazioni relative al predetto finanziamento vengono fornite nel Foglio Informativo/Annuncio Pubblicitario di riferimento e/o nel documento "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI" rilasciato al cliente in fase precontrattuale.

A copertura del finanziamento i clienti possono sottoscrivere, con adesione facoltativa, la polizza assicurativa a premio unico o a premio annuo "Con Noi Protezione Finanziamento Business" (Compagnia CNP), che tutela dai principali eventi negativi che possono compromettere la capacità di rimborso del finanziamento. A fronte dell'adesione e del pagamento del premio, la Compagnia garantisce all'Aderente/Assicurato, nei limiti delle condizioni descritte nel Set informativo, le prestazioni previste dalle coperture assicurative relative al Pacchetto assicurativo scelto.

La Copertura Assicurativa protegge l'Azienda a seguito di eventi gravi che possono accadere al "Key Man", designato come Assicurato dall'Azienda Aderente, e che possono compromettere la capacità dell'Azienda di far fronte agli impegni presi con la banca, i fornitori o i clienti.

Il "Key Man" dell'Azienda è colui che ricopre uno dei seguenti ruoli: amministratore, socio, dirigente, titolare, rappresentante legale, figura con un ruolo determinante per lo sviluppo economico dell'Azienda stessa. In caso di Ditta Individuale, il soggetto Assicurato può o meno coincidere con il titolare effettivo.

Di seguito sono illustrate le principali caratteristiche dei prodotti assicurativi. Per tutte le caratteristiche e le condizioni della copertura assicurativa si rimanda al Set Informativo della Polizza "Con Noi Protezione Finanziamento Business" (Compagnia CNP), disponibile presso tutte le Filiali della Banca o consultabile sul sito internet www.bdmбанка.it. Prima della sottoscrizione della Polizza, il Cliente deve consultare il Set Informativo.

PACCHETTI ASSICURATIVI	SOGGETTI ASSICURABILI	COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE PER CIASCUN PACCHETTO		
A	"Key Man"	DECESSO <i>tutte le cause</i> (garanzia vita)	ITP (*) (Invalidità Totale Permanente) <i>da infortunio e malattia</i> (garanzia danni)	
B	"Key Man"	DECESSO <i>tutte le cause</i> (garanzia vita)	ITP (Invalidità Totale Permanente) <i>da infortunio</i> (garanzia danni)	ITT (Inabilità Temporanea Totale) <i>da infortunio e malattia</i> (garanzia danni) [Tale copertura è inclusa nel pacchetto per i primi 10 anni del finanziamento; successivamente, in assenza di disdetta del Cliente o della Compagnia, viene rinnovata tacitamente di anno in anno sino alla scadenza del finanziamento, con addebito di un premio annuale aggiuntivo]
C	"Key Man"	DECESSO <i>da infortunio</i>	ITP <i>da infortunio</i>	

D	"Key Man"	DECESSO da infortunio	ITP da infortunio	ITT da infortunio [Tale copertura è inclusa nel pacchetto per i primi 10 anni del finanziamento; successivamente, in assenza di disdetta del Cliente o della Compagnia, viene rinnovata tacitamente di anno in anno sino alla scadenza del finanziamento, con addebito di un premio annuale aggiuntivo]
---	-----------	--------------------------	----------------------	---

(*) Nel pacchetto A la copertura assicurativa ITP è opzionale.

LIMITI DI ETÀ

Età minima all'ingresso 18 anni compiuti

Per i pacchetti A, B:

- Età massima all'ingresso 60 anni compiuti
- Età massima a scadenza 75 anni compiuti per la Garanzia Decesso, 70 anni compiuti per le coperture Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea.

Per i pacchetti C, D:

- Età massima all'ingresso: 65 anni compiuti
- Età massima a scadenza: 78 anni compiuti per la copertura Decesso, 74 anni compiuti per le altre coperture.

CAPITALE MINIMO ASSICURABILE: 25% dell'importo erogato con un minimo di € 3.000.

CAPITALE MASSIMO ASSICURABILE: € 500.000.

DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

La durata del contratto di assicurazione è sempre pari alla durata del finanziamento e non può essere inferiore a 1 anno (12 mesi) né superiore a 25 anni (300 mesi) comprensivi dell'eventuale periodo di preammortamento finanziario, a richiesta del cliente.

Decesso e Invalidità Totale Permanente → Durata finanziamento (min. 1 anno - max. 25 anni).

Inabilità Temporanea Totale → Durata finanziamento (min. 1 anno - max. 25 anni) con tacito rinnovo (annuale) dopo 10 anni. Il Cliente e la Compagnia hanno la facoltà di dare disdetta ad ogni scadenza di rinnovo.

MODALITÀ DI CALCOLO E DI PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO

Il premio assicurativo pagato dal Cliente (l'Assicurato) può essere unico e anticipato, senza possibilità di frazionamento o con pagamento ricorrente annuale. Per la sola garanzia ITT, dopo il 10° anno del finanziamento, il premio è annuale.

Il Premio è calcolato in percentuale sul capitale assicurato (importo del finanziamento), al momento della sottoscrizione, in funzione:

- › della durata del finanziamento;
- › del pacchetto assicurativo scelto dal Cliente.

TASSI DI PREMIO

Di seguito si riportano i tassi di premio previsti dalla Compagnia CNP da applicare al capitale assicurato per il calcolo del premio unico anticipato.

Al tasso di premio si aggiunge un costo di emissione di 75 euro e un costo per ogni estinzione parziale o totale effettuata di 25 euro.

Il premio corrisposto è inclusivo delle imposte nella misura del 2,50%, applicate all'importo riferito alle sole garanzie danni (Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea).

Pacchetti con premio unico:

PACCHETTO A (solo DECESSO)							
Età dell'assicurato al momento della sottoscrizione	Durata del mutuo						
18-60 anni	12-36	37-48	49-60	61-120	121-180	181-240	241-300
	0,852%	1,072%	1,406%	3,386%	6,195%	8,268%	10,886%

PACCHETTO A (DECESSO + ITP)							
Età dell'assicurato al momento della sottoscrizione	Durata del mutuo						
18-60 anni	12-36	37-48	49-60	61-120	121-180	181-240	241-300
	1,127%	1,417%	1,859%	4,482%	8,218%	10,973%	14,462%

PACCHETTO B (DECESSO + ITP+ ITT)							
Età dell'assicurato al momento della sottoscrizione	Durata del mutuo						
18-60 anni	12-36	37-48	49-60	61-120	121-180	181-240	241-300
	2,519%	2,605%	3,150%	6,009%	9,918%	12,795%	16,329%

PACCHETTO C (solo DECESSO INF)							
Età dell'assicurato al momento della sottoscrizione	Durata del mutuo						
18-65 anni	12-36	37-48	49-60	61-120	121-180	181-240	241-300
	0,710%	0,874%	1,140%	2,833%	4,876%	6,926%	8,849%

PACCHETTO C (DECESSO INF + ITP INF)							
Età dell'assicurato al momento della sottoscrizione	Durata del mutuo						
18-65 anni	12-36	37-48	49-60	61-120	121-180	181-240	241-300
	1,127%	1,417%	1,859%	4,482%	8,218%	10,973%	14,462%

PACCHETTO D (DECESSO INF + ITP INF + ITT INF)							
Età dell'assicurato al momento della sottoscrizione	Durata del mutuo						
18-65 anni	12-36	37-48	49-60	61-120	121-180	181-240	241-300
	1,127%	1,417%	1,859%	4,482%	8,218%	10,973%	14,462%

Pacchetti con premio annuo:

PACCHETTO A (solo DECESSO)							
Età dell'assicurato al momento della sottoscrizione	Durata del mutuo						
18-60 anni	12-36	37-48	49-60	61-120	121-180	181-240	241-300
	0,544%	0,544%	0,544%	0,544%	0,544%	0,544%	0,544%

PACCHETTO A (DECESSO + ITP)							
Età dell'assicurato al momento della sottoscrizione	Durata del mutuo						
18-60 anni	12-36	37-48	49-60	61-120	121-180	181-240	241-300
	0,664%	0,664%	0,664%	0,664%	0,664%	0,664%	0,664%

PACCHETTO B (DECESSO + ITP+ ITT)							
Età dell'assicurato al momento della sottoscrizione	Durata del mutuo						
18-60 anni	12-36	37-48	49-60	61-120	121-180	181-240	241-300
	0,841%	0,841%	0,841%	0,841%	0,841%	0,841%	0,841%

PACCHETTO C (solo DECESSO INF)							
Età dell'assicurato al momento della sottoscrizione	Durata del mutuo						
18-65 anni	12-36	37-48	49-60	61-120	121-180	181-240	241-300
	0,450%	0,450%	0,450%	0,450%	0,450%	0,450%	0,450%

PACCHETTO C (DECESSO INF + ITP INF)							
Età dell'assicurato al momento della sottoscrizione	Durata del mutuo						
18-65 anni	12-36	37-48	49-60	61-120	121-180	181-240	241-300
	0,539%	0,539%	0,539%	0,539%	0,539%	0,539%	0,539%

PACCHETTO D (DECESSO INF + ITP INF + ITT INF)							
Età dell'assicurato al momento della sottoscrizione	Durata del mutuo						
18-65 anni	12-36	37-48	49-60	61-120	121-180	181-240	241-300

	0,689%	0,689%	0,689%	0,689%	0,689%	0,689%	0,689%
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PRINCIPALI INFORMAZIONI SU CESSAZIONE DELLA POLIZZA/ESTINZIONE DEL FINANZIAMENTO/RECESSO

Le coperture assicurative hanno termine:

- › in caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione;
- › in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale;
- › in caso di liquidazione del debito residuo del finanziamento per Invalidità Totale Permanente dell'Assicurato;
- › alla data di scadenza del contratto di assicurazione riportata nella Lettera di Conferma;
- › in caso di perdita dei requisiti di adesione e assicurabilità;
- › in caso di estinzione anticipata totale, trasferimento, accollo del finanziamento nel caso in cui l'Assicurato non richieda esplicitamente la prosecuzione della copertura assicurativa inviando apposita comunicazione alla Compagnia;
- › in caso di recesso a partire dalla quarta ricorrenza annua dalla data di decorrenza con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso. La copertura Decesso manterrà, invece, la sua efficacia fino a scadenza.

La copertura assicurativa Inabilità Totale Temporanea (ITT) ha inoltre termine:

- › in caso di disdetta da parte della Compagnia e/o da parte dell'Assicurato, esercitata entro 60 giorni dalla scadenza, trascorsi 120 mesi dalla data di decorrenza.

In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del finanziamento, l'assicurato ha diritto alla restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale residuo, secondo i termini di cui al Set Informativo della Compagnia. In alternativa a quanto previsto, su richiesta dell'assicurato, la copertura assicurativa può essere fornita fino alla scadenza contrattuale, a suo favore o del nuovo beneficiario designato.

In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento le garanzie continueranno a vigere a favore dell'assicurato fino alla scadenza del piano di ammortamento iniziale. L'assicurato ha la facoltà di richiedere altresì la risoluzione parziale della copertura assicurativa, inviando alla Compagnia l'apposito modulo di richiesta di estinzione o di mantenimento della copertura assicurativa, e il premio pagato gli verrà restituito dalla Compagnia per la parte non goduta.

I termini e le modalità di recesso dal contratto di assicurazione sono indicati nel Set Informativo della Polizza.

ESEMPIO DI CALCOLO DEL PREMIO

IPOSTESI:

Durata finanziamento: 60 mesi
Capitale assicurato (importo del finanziamento): 100.000,00 euro
Prodotto scelto dal Cliente: Pacchetto A (solo DECESSO)
Tasso del premio unico: 1,406%
Tasso del premio annuo: 0,544%

Importo del premio unico: **1.406,00**
Importo del premio annuo: **2.720,00 euro**

marzo 2025	EURIBOR 6 MESI QUOTAZIONE 360 media aritmetica del mese precedente quello di stipula del contratto di finanziamento	2,40 %
febbraio 2025	EURIBOR 6 MESI QUOTAZIONE 360 media aritmetica del 2° mese precedente quello di variazione tasso	2,50 %
marzo 2025	EURIBOR 3 MESI QUOTAZIONE 360 media aritmetica del mese precedente quello di stipula del contratto di finanziamento	2,45 %
febbraio 2025	EURIBOR 3 MESI QUOTAZIONE 360 media aritmetica del 2° mese precedente quello di variazione tasso	2,55 %
marzo 2025	EURIBOR 1 MESE QUOTAZIONE 360 media aritmetica del mese precedente quello di stipula del contratto di finanziamento	2,45 %
febbraio 2025	EURIBOR 1 MESE QUOTAZIONE 360 media aritmetica del 2° mese precedente quello di variazione tasso	2,65 %

ULTIME RILEVAZIONI DELL'INDICE DI RIFERIMENTO

Data	Indice	Valore
28/03/2025	IRS EURO LETTERA a 5 ANNI dell'ultimo giorno lavorativo della settimana precedente la data di stipula del contratto di finanziamento	2,40 %
marzo 2025	EURIBOR 6 MESI QUOTAZIONE 360 media aritmetica del mese precedente quello di stipula del contratto di finanziamento	2,40 %
febbraio 2025	EURIBOR 6 MESI QUOTAZIONE 360 media aritmetica del 2° mese precedente quello di variazione tasso	2,50 %

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca www.bdm-banca.it.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.

Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso onnicomprensivo stabilito dal contratto.

Portabilità del mutuo

Il Cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali) nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario, ai sensi dell'art. 120-quater del D. Lgs. n. 385/93 (Testo Unico Bancario). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

La surrogazione deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il Cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo.

Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi, per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il Cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La chiusura del rapporto avviene contestualmente al pagamento dell'ultima rata di rimborso prevista dal contratto.

Reclami e condizioni di procedibilità della domanda giudiziale

I reclami vanno inviati all'U.O. Gestione Reclami della banca (C.so Cavour, 19 – 70122 Bari - email: uff.gestionereclami@bdm-banca.it - pec: reclami@postacert.cedacri.it) che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La Guida all'ABF è disponibile sul sito della Banca www.bdm-banca.it e presso tutte le filiali.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it

Ai sensi della vigente normativa in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ex D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28, il Cliente, prima di esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, con assistenza di un avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs 1° settembre 1993, n. 385.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore originario (accollato) ed un terzo (debitore accollante) che si impegna a pagare il debito al creditore. Pertanto, il terzo si impegna a pagare alla Banca il debito residuo del debitore originario.
Amministratore di un indice di riferimento (benchmark)	L'amministratore di un indice di riferimento è la persona fisica o giuridica che controlla la fornitura di un indice di riferimento e, in particolare, amministra il regime per la determinazione dell'indice di riferimento, raccoglie e analizza i dati, determina l'indice di riferimento e lo pubblica.
Amministratore dell'indice di riferimento EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)	EMMI (European Money Markets Institute).
Amministratore dell'indice di riferimento IRS (Interest Rate Swap)	ICE Benchmark Administration Limited – IBA.
Ammortamento	Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate.
Confidi	Consorzio di garanzia collettiva dei fidi che svolge attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell'accesso ai finanziamenti, a breve e a lungo termine, destinati allo sviluppo delle attività economiche e produttive.

Euribor	Euribor è l'acronimo di "Euro Interbank Offered Rate", traducibile come "tasso interbancario di offerta in euro" ed è un indice di riferimento rilevato quotidianamente, sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee), da EMMI (European Money Markets Institute) o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso. EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento "Euribor". Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI per la rilevazione dell'Euribor, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente. In mancanza di rilevazione temporanea verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor. In mancanza di rilevazione definitiva dell'Euribor sarà utilizzato l'indice di riferimento di mercato che, nel rispetto del citato Regolamento UE 2016/1011, verrà individuato per sostituire l'Euribor. L'indice Euribor è pubblicato dai principali <i>info provider</i> di finanza (es. Bloomberg e Reuters), nonché dai principali quotidiani finanziari (es. Il Sole 24 Ore).
Fondo di Garanzia per le PMI – legge 662/96	Fondo assistito dalla garanzia dello Stato a sostegno dello sviluppo delle piccole e medie imprese italiane. L'intervento del Fondo di Garanzia favorisce l'accesso alle fonti finanziarie delle PMI mediante la concessione di una garanzia pubblica.
Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% ovvero 2% per i finanziamenti erogati a persone fisiche per acquisto, costruzione, ristrutturazione di abitazioni/pertinenze per le quali non sussistano i requisiti "prima casa".
Indice di riferimento (benchmark)	Il Regolamento UE n. 1011/2016, all'art. 3, paragrafo 1, punto 3), fornisce la seguente definizione di "Indice di riferimento (benchmark)": un indice di riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance. Esempi indici di riferimento: EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), IRS (Interest Rate Swap).
Interessi di mora	Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate.
IRS	IRS è l'acronimo di "Interest Rate Swap" traducibile come "tasso di scambio degli interessi", ed è un indice di riferimento rilevato quotidianamente per la valuta Euro (EurIrs) da ICE Benchmark Administration Limited - IBA con sede nel Regno Unito (o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso). In particolare, l'indice rappresenta la quotazione Mid Market dell'IRS rilevato alle ore 11:00 am da ICE e pubblicato dai principali <i>info provider</i> di finanza (es. Bloomberg e Reuters), nonché dai principali quotidiani finanziari (es. Il Sole 24 Ore). Per ulteriori dettagli si rimanda alla pagina internet " https://www.theice.com/iba/isdafix ".
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale, quota interessi corrispettivi e eventuali oneri di incasso rata), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il finanziamento); - eventuali oneri di incasso rata.
Rata costante	La rata si intende costante quando "la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale": - nel finanziamento a tasso fisso per tutta la durata del finanziamento; - nel finanziamento a tasso variabile solo durante il periodo di vigenza del medesimo tasso di interesse (pari alla somma di indice di riferimento e spread). Pertanto, al variare del tasso di interesse cambia anche l'importo della rata; l'importo ricalcolato resterà costante sino alla nuova variazione del tasso di interesse.
Servizi assicurativi accessori di tipo obbligatorio	Polizza assicurativa obbligatoria per la concessione del finanziamento.
Servizi assicurativi accessori di tipo facoltativo	Polizza assicurativa accessoria al finanziamento, facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.
Spread	Maggiorazione applicata all'indice di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni

	(prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore. Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Tasso che regola il periodo di preammortamento del mutuo, ovvero quello antecedente l'inizio del piano di ammortamento, nel quale il piano di rimborso del finanziamento si compone di singole rate di soli interessi. Il preammortamento può essere tecnico o finanziario. Il preammortamento tecnico è il periodo che precede l'inizio del pagamento del piano di rimborso del mutuo (cd. Piano di ammortamento) e serve ad allineare l'inizio del pagamento del piano di ammortamento al primo giorno di calendario di un mese indipendentemente dal giorno di stipula. Gli interessi di preammortamento tecnico, a cui sono applicate le stesse condizioni economiche applicate all'ammortamento, decorrono dalla data di erogazione del finanziamento e terminano, in caso di periodicità mensile della rata, al massimo l'ultimo giorno del medesimo mese in cui avviene l'erogazione (anche se contestuale alla stipula). Qualora il cliente scelga una periodicità della rata trimestrale, il preammortamento tecnico dura sino all'ultimo giorno del trimestre in cui è avvenuta l'erogazione (ad es. se il mutuo viene erogato il 20 gennaio il preammortamento tecnico termina il 31 marzo). Il preammortamento finanziario è quello che può essere scelto dal cliente interessato a rinviare il pagamento della prima rata completa, pur avendo ricevuto il finanziamento completo. In questo caso il cliente rimborsa rate composte di soli interessi per il periodo massimo di preammortamento previsto per il singolo prodotto. Gli interessi di preammortamento finanziario decorrono dalla data di erogazione del finanziamento e terminano l'ultimo giorno del mese precedente l'inizio dell'ammortamento del mutuo, inglobando il preammortamento tecnico.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.
Tasso fisso	Tasso di interesse che NON varia per tutta la durata del finanziamento
Tasso variabile	Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più indici di riferimento specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.